



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo

Torino, 29 agosto 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Vista la comunicazione e-mail del 3 agosto 2017 con la quale il responsabile dell'Ufficio Campionati della Federazione ha segnalato il forfait della squadra di Bubbio per gli incontri n° 555 del 7 luglio 2017 ore 21 contro Neivese A (comunicato con e-mail del 7.7.2017 ore 10,40), n° 562 del 14 luglio 2017 ore 21 contro Ceva (comunicato con e-mail del 14.7.2017 ore 12,30) e n° 571 del 21 luglio 2017 ore 21 contro Gottasecca (comunicato con e-mail del 21.7.2017 ore 12,33) (serie C2);
- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo “NORME PER TUTTI I CAMPIONATI” della Circolare Federale “REGOLAMENTI 01 – STAGIONE 2017”: “Massimo tre forfait concessi, pena l’esclusione. Tassa di € 100 dal secondo forfait. Ferma restando la possibilità di rassegnare 3 rinunce ad altrettanti incontri di campionato nel corso dello stesso anno sportivo, il forfait comporta la penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre ad una sanzione economica adeguata alla serie di appartenenza.”;
- Considerato altresì in diritto che in forza i) dell’art. 17 Reg. Fed. Giustizia “La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, ...”; ii) dell’art. 14.3.I lett. c) la sanzione pecuniaria è dovuta dalla Società “qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunichi la rinuncia ad una gara (forfait) almeno 12 ore prima dell’orario fissato per l’incontro;”;
- Ritenuto in fatto che la squadra di Bubbio non ha comunicato la propria rinuncia a disputare gli incontri sopra indicati almeno 12 ore prima;

Infligge alla squadra di Bubbio (serie C2) la penalizzazione di un punto in classifica e la sanzione pecuniaria di Euro 30 per la rinuncia a disputare l’incontro n° 555 del 7 luglio 2017 contro Neivese A;

Infligge alla squadra di Bubbio (serie C2) la penalizzazione di un punto in classifica e la sanzione pecuniaria di Euro 30 per la rinuncia a disputare l’incontro n° 562 del 14 luglio 2017 contro Ceva, disponendo il versamento della tassa di E. 100 come previsto dal paragrafo “NORME PER TUTTI I CAMPIONATI” della Circolare Federale “REGOLAMENTI 01 – STAGIONE 2017”;

Infligge alla squadra di Bubbio (serie C2) la penalizzazione di un punto in classifica e la sanzione pecuniaria di Euro 30 per la rinuncia a disputare l’incontro n° 571 del 21 luglio 2017 contro Gottasecca, disponendo il versamento della tassa di E. 100 come previsto dal paragrafo “NORME PER TUTTI I CAMPIONATI” della Circolare Federale “REGOLAMENTI 01 – STAGIONE 2017”.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino